

25 NOVEMBRE 2021

AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: RESTITUZIONE DELLA TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNI 2021 E 2022 CON CONTESTUALE INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI SPESA

Premesso che:

l'art. 3 della legge finanziaria 28 dicembre 1995 n. 549 sulle "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ha istituito la "tassa provinciale per il diritto allo studio universitario" allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio agli studenti universitari, stabilendo come requisito per l'esonero da tale tributo, l'idoneità alla borsa di studio.

Vista la Legge Provinciale 7 gennaio 1997, n. 1, recante: "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale", la quale stabilisce che a decorrere dall'anno accademico 1996/1997 tale tassa costituisce tributo proprio della Provincia Autonoma di Trento e che tutte le procedure relative ad accertamento, riscossione ed eventuali rimborsi siano svolti dall'Opera Universitaria;

vista la delibera della Giunta Provinciale n. 341, del 2 marzo 2018 che stabilisce gli importi della tassa per il diritto allo studio attualmente in essere, in base al valore dell'indicatore di situazione economica;

richiamato il comma 4, dell'art. 4, della sopra citata legge provinciale, il quale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sull'avvenuto versamento di detta tassa, prevede che l'Opera Universitaria possa stipulare convenzioni o altre forme di collaborazioni con l'Università degli Studi di Trento;

considerato che in relazione a tale articolo di legge, con provvedimento n. 114, del 3 giugno 1997, il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria, ha provveduto alla stipula di una convenzione con l'Università (rinnovata con determinazione n. 194 d.d. 21/07/2011) assegnando all'Università stessa la riscossione della Tassa per conto dell'Opera Universitaria;

dato atto che l'art. 2, di detta convenzione, stabilisce però che agli eventuali casi di restituzione della Tassa Provinciale per il diritto allo studio universitario provveda direttamente l'Opera;

visto l'art. 3 della L.P. 7 gennaio 1997, n. 1 il quale dispone l'esonero dal pagamento della Tassa per il Diritto allo Studio, di seguito "TDS", per le persone che beneficiano di borsa di studio o esonero totale dalle tasse universitarie e per gli studenti portatori di handicap;

preso atto che con nota prot. 7577 del 19/08/2021 il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema Ufficio Università della Pat, ha comunicato che l'articolo 27 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18 ha modificato l'articolo 3 della L.P. 7 gennaio 1997, n.1 in materia di esoneri

della tassa per il diritto allo studio riformulandolo nel seguente modo: “sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, nonché i figli dei beneficiari di una pensione di inabilità”;

con la presente determinazione si intende pertanto autorizzare la restituzione della TDS per gli anni 2021 e 2022, su richiesta dell’interessato in presenza delle motivazioni sopra esposte o per eventuali doppi versamenti e al contempo si prevede di informare lo studente della non concessione del rimborso per le richieste aventi motivazioni diverse da quelle precedentemente menzionate.

Accertato inoltre che il programma di spesa per la restituzione della tassa per il diritto allo studio relativa all’anno 2021, disposto con determinazione n. 30, del 11 febbraio 2021, per un importo stimato sulla base dei rimborsi degli esercizi precedenti, risulta alla data odierna insufficiente per coprire le richieste di rimborso della tassa da parte degli studenti fino al 31/12/2021, con il presente provvedimento si procede alla sua integrazione.

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- vista la legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- vista la legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 2020, n. 19 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 dicembre 2020, n. 2162;
- vista la "I^ Variazione al budget economico 2021" approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28/9/2021 n. 15 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 5/11/2021, n. 1850;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”;
- visto il DPCM del 9 aprile 2001 recante “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
- sentito l’Ufficio Tasse dell’Università degli Studi di Trento;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l’ufficio ragioneria alla restituzione della TDS su presentazione di richiesta scritta da parte dell’interessato per le seguenti motivazioni:
 - studente con esonero totale dalle tasse universitarie;
 - studente beneficiario di borsa di studio;
 - studente con handicap;
 - studente con disabilità riconosciuta in base alla L. 104/92 a partire dall’a.a. 2021/2022;

- studente con invalidità pari o superiore al 66% a partire dall'a.a. 2021/2022;
 - studente figlio di un beneficiario di una pensione di inabilità a partire dall'a.a. 2021/2022;
 - doppio versamento;
2. di prendere atto della insufficiente disponibilità del programma di spesa n. 130, assunto con determinazione n. 30 del 11/02/2021 per far fronte alle richieste di rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio da parte degli studenti fino al 31/12/2021;
 3. di integrare il programma di spesa di cui al punto 2), sulla macrovoce 044003 "Costi per rimborsi", conto 044003030 "Rimborso tassa provinciale per il diritto allo studio, centro di costo "Interventi economici" di un importo pari a € 5.000,00 sul bilancio 2021 per far fronte alle richieste di rimborso della TDS che perverranno all'ente entro il 31/12/2021;
 4. di prevedere il rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio agli studenti che ne faranno richiesta anche per l'anno 2022, per le motivazioni di cui al punto 1) prevedendo un programma di spesa sulla macrovoce 044003 "Costi per rimborsi", conto 044003030 "Rimborso tassa provinciale per il diritto allo studio, centro di costo "Interventi economici" di un importo pari a € 7.000,00 del budget 2022;
 5. di autorizzare la ragioneria per l'anno 2022, qualora il programma di spesa risultasse insufficiente per far fronte alle richieste di rimborso della TDS, di integrare lo stesso sul budget 2022;
 6. di respingere le richieste di restituzione TDS per motivazioni diverse da quelle di cui al punto 1), informando gli studenti tramite comunicazione scritta.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2021
Macrovoce 044003
Conto 044003030
Centro di costo 13 € + 5.000,00 PRG 130/1
Esercizio 2022
Macrovoce 044003
Conto 044003030
Centro di costo 13 € 7.000,00 PRG 52

LA RAGIONERIA

(SD)